



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 21 del 13/01/2022

**Oggetto: RINNOVO ATTI CONVENZIONALI TRA AOU MAGGIORE
DELLA CARITA' DI NOVARA E ASL VCO DI OMEGNA.
BIENNIO 2022/2023**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

"Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 18.03.2021 con la quale venivano rinnovate tra l'ASL VCO e l'AOU Maggiore della Carità di Novara diversi rapporti convenzionali per il biennio 2020/2021.

Rilevato che con nota prot. n. 65710 del 18.10.2021 e con successiva nota prot. n. 68918 del 29.10.2021, la SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, sentiti i Direttori delle Strutture interessate, richiedeva il rinnovo di tutte le convenzioni, in scadenza al 31.12.2021, stipulate con l'AOU Maggiore della Carità, ad esclusione della convenzione per Consulenza Cardiologica.

Acquisito il parere favorevole della Direzione Generale, la SOS Libera Professione – Ufficio Convenzioni chiedeva, giusta nota prot. n. 76575 del 02.12.2021, all'AOU Maggiore della Carità di Novara la disponibilità al rinnovo biennale delle seguenti convenzioni:

- Anatomia patologica
- Ostetricia e ginecologia
- Anestesia e rianimazione (*)
- Chirurgia plastica
- Responsabile dell'impianto radiologico per sonde intraoperatorie e per la ricerca del linfonodo sentinella
- Neurochirurgia
- Chirurgia Vascolare
- Chirurgia toracica
- Fisica sanitaria
- Ematologia
- Prelievo rene da donatore cadavere

Nello specifico, veniva richiesto il rinnovo dei rapporti alle medesime condizioni in essere nel biennio 2020/2021, salvo la convenzione ad oggetto la messa a disposizione di Dirigenti Medici specializzati in Anestesia e Rianimazione per la quale si chiedeva di aumentare la durata dei turni diurni dalle 8 alle 12 ore e la disponibilità a svolgere eventuali turni notturni della durata di 12 ore.

Dato atto che con comunicazione email acquisita al prot. Arrivo ASL VCO n. 124 del 03.01.2022, l'AOU Maggiore della Carità di Novara confermava l'attuale disponibilità al

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

rinnovo delle seguenti convenzioni:

- Anatomia patologica
- Anestesia e rianimazione
- Chirurgia plastica
- Responsabile dell'impianto radiologico per sonde intraoperatorie e per la ricerca del linfonodo sentinella
- Neurochirurgia
- Chirurgia Vascolare

Confermava altresì la disponibilità a modificare le condizioni della convenzione per consulenze anestesilogiche.

Dato altresì atto che con comunicazione del 7.01.2022, acquisita al prot. Arrivo aziendale n. 1103 del 10.01.2022, l'AOU Maggiore della Carità di Novara confermava la disponibilità al rinnovo biennale della convenzione per attività di consulenze ematologiche e con comunicazione del 10.01.2022, acquisita in pari data al prot. Arrivo ASL VCO n. 1294, confermava il rinnovo biennale della convenzione per attività di consulenze di chirurgia toracica.

Rilevato che la SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, giusta nota prot. n. 65710 del 18.10.2021 e successiva nota prot. n. 68918 del 29.10.2021, le convenzioni oggetto del presente deliberato determinano i seguenti impegni di spesa presunti, per l'anno 2022 e 2023, che saranno imputati sui conti di seguito precisati:

ALL	Oggetto	Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
A	Esecuzione indagini di anatomia patologica	€. 25.000//	2022/3	135	3.10.03.28	ANNO 2022
		€. 25.000//	2023/3	135	3.10.03.28	ANNO 2023
B	Attività consulenza anestesilogica	€. 60.000//	2022/3	139	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 60.000//	2023/3	139	3.10.04.90	ANNO 2023
C	Attività consulenza chirurgico-plastica	€. 6.000//	2022/3	200	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 6.000//	2023/3	200	3.10.04.90	ANNO 2023
D	Responsabile dell'impianto radiologico per sonde intraoperatorie e per la ricerca del linfonodo sentinella	€. 2.600//	2022/3	187	3.10.04.91	ANNO 2022
		€. 2.600//	2023/3	187	3.10.04.91	ANNO 2023

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

E	Attività consulenza di Neurochirurgia	€. 9.200//	2022/3	190	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 9.200//	2023/3	190	3.10.04.90	ANNO 2023
F	Attività consulenza chirurgico-vascolare	€. 13.500//	2022/22	14	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 13.500//	2023/22	14	3.10.04.90	ANNO 2023
G	Attività consulenza ematologica	€. 24.000//	2022/22	13	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 24.000//	2023/22	13	3.10.04.90	ANNO 2023
H	Attività consulenza chirurgico toracica	€. 11.000//	2022/22	6	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 11.000//	2023/22	6	3.10.04.90	ANNO 2023

PROPONE

- di rinnovare, dal 01.01.2022 al 31.12.2023, le sottoelencate convenzioni con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per la fornitura di prestazioni di:

ALL.	Oggetto
A	Esecuzione indagini di anatomia patologica
B	Attività consulenza anestesiologicala
C	Attività consulenza chirurgico-plastica
D	Responsabile dell'impianto radiologico per sonde intraoperatorie e per la ricerca del linfonodo sentinella
E	Attività consulenza di Neurochirurgia
F	Attività consulenza chirurgico-vascolare
G	Attività consulenza ematologica
H	Attività consulenza chirurgico toracica

alle condizioni di cui agli allegati disciplinari che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- di dare atto che il presente deliberato determina i seguenti impegni presunti di spesa:

ALL.	Oggetto	Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
A	Esecuzione indagini di anatomia patologica	€. 25.000//	2022/3	135	3.10.03.28	ANNO 2022
		€. 25.000//	2023/3	135	3.10.03.28	ANNO 2023
B	Attività consulenza anestesiologicala	€. 60.000//	2022/3	139	3.10.04.90	ANNO 2022



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

		€. 60.000//	2023/3	139	3.10.04.90	ANNO 2023
C	Attività consulenza chirurgico-plastica	€. 6.000//	2022/3	200	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 6.000//	2023/3	200	3.10.04.90	ANNO 2023
D	Responsabile dell'impianto radiologico per sonde intraoperatorie e per la ricerca del linfonodo sentinella	€. 2.600//	2022/3	187	3.10.04.91	ANNO 2022
		€. 2.600//	2023/3	187	3.10.04.91	ANNO 2023
E	Attività consulenza di Neurochirurgia	€. 9.200//	2022/3	190	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 9.200//	2023/3	190	3.10.04.90	ANNO 2023
F	Attività consulenza chirurgico-vascolare	€. 13.500//	2022/22	14	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 13.500	2023/22	14	3.10.04.90	ANNO 2023
G	Attività consulenza ematologica	€. 24.000//	2022/22	13	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 24.000//	2023/22	13	3.10.04.90	ANNO 2023
H	Attività consulenza chirurgico toracica	€. 11.000//	2022/22	6	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 11.000//	2023/22	6	3.10.04.90	ANNO 2023

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) Di rinnovare**, per le motivazioni espresse in premessa ed ivi richiamate, dal 01.01.2022 al 31.12.2023, le sottoelencate convenzioni con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per la fornitura di prestazioni di:

ALL.	Oggetto
A	Esecuzione indagini di anatomia patologica
B	Attività consulenza anestesiologicala
C	Attività consulenza chirurgico-plastica
D	Responsabile dell'impianto radiologico per sonde intraoperatorie e per la ricerca del linfonodo sentinella
E	Attività consulenza di Neurochirurgia
F	Attività consulenza chirurgico-vascolare
G	Attività consulenza ematologica
H	Attività consulenza Chirurgica-toracica



alle condizioni di cui agli allegati disciplinari che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) Di dare atto che il presente deliberato determina i seguenti impegni di spesa presunti:

ALL.	Oggetto	Impegno presunto spesa	AUT.	SUB	CONTO	ESERCIZIO
A	Esecuzione indagini di anatomia patologica	€. 25.000//	2022/3	135	3.10.03.28	ANNO 2022
		€. 25.000//	2023/3	135	3.10.03.28	ANNO 2023
B	Attività consulenza anestesiologicala	€. 60.000//	2022/3	139	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 60.000//	2023/3	139	3.10.04.90	ANNO 2023
C	Attività consulenza chirurgico-plastica	€. 6.000//	2022/3	200	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 6.000//	2023/3	200	3.10.04.90	ANNO 2023
D	Responsabile dell'impianto radiologico per sonde intraoperatorie e per la ricerca del linfonodo sentinella	€. 2.600//	2022/3	187	3.10.04.91	ANNO 2022
		€. 2.600//	2023/3	187	3.10.04.91	ANNO 2023
E	Attività consulenza di Neurochirurgia	€. 9.200//	2022/3	190	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 9.200//	2023/3	190	3.10.04.90	ANNO 2023
F	Attività consulenza chirurgico-vascolare	€. 13.500//	2022/22	14	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 13.500	2023/22	14	3.10.04.90	ANNO 2023
G	Attività consulenza ematologica	€. 24.000//	2022/22	13	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 24.000//	2023/22	13	3.10.04.90	ANNO 2023
H	Attività consulenza chirurgico toracica	€. 11.000//	2022/22	6	3.10.04.90	ANNO 2022
		€. 11.000//	2023/22	6	3.10.04.90	ANNO 2023

2) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto.

3) di demandare alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 5) di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995."

		ALL. A)
	CONVENZIONE TRA ASL VCO E AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	
	“MAGGIORE DELLA CARITA” DI NOVARA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI	
	DI ANATOMIA PATOLOGICA	
	TRA	
	l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito	
	denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –	
	C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e	
	Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato	
	E	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna , (di seguito denominata ASL VCO) –	
	C.F./P.I. 00634880033 – con sede in Via Mazzini n° 117 - legalmente rappresentata, ai fini	
	del presente atto, dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari	
	Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato	
	con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	L'Azienda Ospedaliera Universitaria si impegna ad effettuare in favore dei pazienti assistiti	
	dall'A.S.L. VCO, sia ricoverati che ambulatoriali, le indagini di anatomia patologica	
	secondo le modalità di seguito meglio specificate.	
	ART. 2	
	Per ogni singolo esame l' ASL VCO corrisponderà all'Azienda Ospedaliero Universitaria la	
	tariffa prevista dal tariffario nazionale, ribassata del 50% come da nota della Regione	
	Piemonte prot. N. 24368 del 12.09.2011. Eventuali indagini non previste dal Nomenclatore	
	Tariffario Regionale saranno regolate secondo i tariffari nazionali SIAPEC vigenti, previo	
	abbattimento del 50%;	
1		

	I pagamenti avverranno a fronte di presentazione di fattura mensile, suddivisa per Presidio	
	Ospedaliero di provenienza dei campioni, con la precisazione dell'identificativo del	
	paziente, del tipo di esame eseguito e della data di effettuazione dello stesso.	
	<i>Nel corso di validità della presente convenzione le tariffe potranno subire variazioni in</i>	
	<i>relazione all'aggiornamento del Tariffario Nazionale.</i>	
	ART. 3	
	L'Azienda Ospedaliera Universitaria si impegna ad effettuare gli esami con celerità,	
	garantendo in casi di necessità l'urgenza clinica, che verrà regolarmente documentata.	
	ART. 4	
	La ASL VCO provvederà per mezzo della propria S.C. Risorse Economico Finanziarie alla	
	liquidazione di quanto spettante all'Azienda Ospedaliera entro 90 giorni dalla data di	
	ricevimento della fattura.	
	ART. 5	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2023 fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti	
	contraenti.	
	ART. 6	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.	
	UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	2	

	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (
	GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi	
	dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento	
	dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai	
	fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla	
	presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del	
	GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa	
	attribuite con la presente convenzione.	
	ART. 7	
	E' fatto obbligo ai consulenti, di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> ,	
	adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.	
	162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi	
	titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice).	
	Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della	
	legge n. 190 del 6.11.2012 “di oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione	
	della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. Il documento è	
	pubblicato sul sito internet aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione	
	“Altri contenuti”	
	- Prevenzione della corruzione. Il AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai	
	propri consulenti il suddetto obbligo.	
	ART. 8	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso.	
	Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono	
	assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio	
	3	

[illegible]

		ALL. B)
	RAPPORTO CONVENZIONALE TRA A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI	
	NOVARA E A.S.L. VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN	
	ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL	
	VCO	
	TRA	
	l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito	
	denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –	
	C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e	
	Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato	
	E	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata	
	ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza in	
	anestesia e rianimazione presso i presidi ospedalieri di Verbania e Domodossola dell'ASL	
	VCO.	
	ART. 2	
	Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse	
	pubblico, presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.	
	ART.3	
	L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla SS.C.C. Anestesia	
	1	

	e Rianimazione I e II dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di	
	servizio dovuto presso l'Azienda di appartenenza, nella misura di n. 10 accessi mensili	
	della durata variabile di 8 ore ad un massimo di 12 ore ciascuno ed eventuali turni notturni	
	della durata di 12 ore ciascuno.	
	L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere	
	svolta come da intese che intercorreranno tra le SS.CC. interessate.	
	Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale	
	sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il	
	tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.	
	ART. 4	
	L'ASL VCO si riserva di ridurre il numero di accessi settimanali stabiliti al precedente art.	
	3, qualora l'organico fosse sufficiente a fronteggiare le necessità, previa comunicazione	
	all'Azienda Ospedaliero Universitario	
	Art. 5	
	L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore	
	dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, l'indennità oraria di € 60,00= (€ sessanta/00).	
	L'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso,	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino	
	ad un massimo del 50% del compenso orario	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente, oltre al rimborso	
	dei pedaggi autostradali e dei parcheggi per il quale deve essere prodotta idonea	
	documentazione.	
	- corresponsione dei costi diretti ed indiretti determinati forfettariamente nella misura	
	dell'8,5% del compenso spettante al personale medico consulente.	
	ART.6	
	2	

	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto	
	delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione. Il	
	pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria.	
	ART. 7	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2023 fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti	
	contraenti.	
	ART. 8	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.	
	UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche	
	con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (
	GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi	
	dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al	
	trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da	
	quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e	
	disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed	
	alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati	
	limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.	
	3	

	ART. 9	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai	
	consulenti esterni.	
	L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che	
	dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero	
	Universitaria.	
	ART. 10	
	E' fatto obbligo ai consulenti, di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> ,	
	adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.	
	162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi	
	titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in	
	conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di	
	oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	
	nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale,	
	sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della	
	corruzione. Il AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il	
	suddetto obbligo.	
	ART. 11	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5,	
	39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico	
	del richiedente. La presente convenzione sconta l'imposta di bollo a carico della parte	
	richiedente.	
	Letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	4	

CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L' ASL**VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN CHIRURGIA****PLASTICA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL VCO****TRA****l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara** (di seguito

denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –

C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e

Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC

Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale

approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza

chirurgico-plastica ed in particolare, nel trattamento di patologia tumorale della mammella,

l'esecuzione dell'intervento ricostruttivo contestualmente all'intervento demolitivo.

L'attività di consulenza dovrà essere svolta presso i presidi ospedalieri di Omegna, Verbania

e Domodossola dell'ASL VCO.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di

interesse pubblico, presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.

ART. 3

	L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S.C. Chirurgia	
	Plastica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di servizio dovuto	
	presso l'Azienda di appartenenza, mediante:	
	- un accesso settimanale della durata di due ore circa per l'effettuazione di visite	
	specialistiche	
	- accessi programmati su chiamata per l'esecuzione di interventi chirurgici qui di seguito	
	dettagliati	
	➤ inserimento di protesi definitiva	
	➤ modellamento dopo quadrantectomia	
	➤ mastoplastica adeguativi alla ricostruzione controlaterale	
	➤ ricostruzione del complesso capezzolo aureola	
	➤ mastopessi con protesi	
	➤ lipofilling	
	➤ ricostruzione dopo "skin reducing mastectomy"	
	L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere	
	svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Medica dei Presidi dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria ed il Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei Presidi	
	Ospedalieri di Verbania e Domodossola. Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare	
	con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario	
	previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.	
	Art. 4	
	L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore	
	dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, l'indennità oraria di €60,00= (€ sessanta/00).	
	L'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso,	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino	
	2	

	ad un massimo del 50% del compenso orario	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente	
	- corresponsione dei costi diretti ed indiretti determinati forfetariamente nella misura	
	dell'8,5% del compenso spettante al personale medico consulente.	
	ART. 5	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto	
	delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione. Il	
	pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria.	
	ART. 6	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2023 fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti	
	contraenti.	
	ART. 7	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.	
	UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (
	GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi	
	dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento	
	3	

	dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai	
	fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla	
	presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del	
	GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa	
	attribuite con la presente convenzione.	
	ART. 8	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai	
	consulenti esterni.	
	L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che	
	dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero	
	Universitaria.	
	ART. 9	
	E' fatto obbligo ai consulenti, di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO,</u>	
	adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva	
	deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività	
	lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice).	
	Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44,	
	della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la	
	repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".	
	Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione	
	Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. Il AOU	
	Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.	
	ART. 10	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è	
	4	

		ALL. D)
	CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L' ASL	
	VCO DI OMEGNA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DI	
	PERSONALE MEDICO CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'IMPIANTO	
	RADIOLOGICO PER SONDE INTRAOPERATORIE PER LA RICERCA DEL	
	LINFONODO SENTINELLA	
	TRA	
	l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito	
	denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –	
	C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e	
	Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato	
	E	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata	
	ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	L'Azienda Ospedaliero Universitaria mette a disposizione proprio personale medico	
	specialista in Medicina Nucleare al fine di assicurare il servizio di Responsabile di Impianto	
	Radiologico (art. 2, comma 2b, D.Lgs. n° 187 del 26.5.2000) nell'ambito dell'utilizzo	
	delle sonde intraoperatorie per la ricerca del linfonodo sentinella, queste ultime	
	impiegate presso l'ASL VCO.	
	ART.2	
	Il personale consulente effettuerà gli accessi fuori dell'orario di servizio cui è tenuto	
	1	

	presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di appartenenza e fatto salvo il principio	
	della rotazione del personale interessato all'attività convenzionale.	
	ART. 3	
	Le prestazioni di consulenza, visto il D.Lgs n.187 del 26/5/2000, riguarderanno:	
	- definizione dei protocolli scritti di utilizzo di ciascuna attrezzatura (art. 6, comma 2).	
	- predisposizione di programma di garanzia e controllo delle qualità, nonché di valutazione	
	della dose o dell'attività somministrata ai pazienti (art. 8, comma 2).	
	- registrazione e conservazione dei dati relativi ai programmi di garanzia e controllo della	
	qualità, valutazione della dose, prove di accettazione (art. 8, comma 9).	
	- espressione di giudizio di idoneità (art. 8, comma 3) sulle apparecchiature (art. 9,	
	comma 5)	
	- segnalazione all'esercente della mancata rispondenza ai criteri di accettabilità delle	
	attrezzature, con le indicazioni per la risoluzione dei problemi oppure la loro messa fuori	
	uso (art. 8, comma 5).	
	ART. 4	
	Per le prestazioni di cui sopra l'ASL VCO si impegna a corrispondere all'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria, previa emissione di regolare fattura, i seguenti compensi:	
	- compenso orario di € 60,00= (€ sessanta/00) oltre ad IVA, se dovuta, per l'attività di	
	consulenza fornita dal personale medico specialista in medicina nucleare	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino	
	ad un massimo del 50% del compenso orario	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente	
	- corresponsione dei costi diretti ed indiretti determinati forfetariamente nella misura	
	dell'8,5% del compenso spettante al personale medico consulente.	
	L'ASL VCO si impegna a trasmettere mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria	
	2	

	un elenco preciso degli accessi effettuati dal personale medico consulente dettagliando le	
	giornate e le ore di consulenza effettuate.	
	L'attività di consulenza viene riassunta in una tabella analitica di cui all'allegato 1	
	contenente i seguenti dati:	
	- Prestazione - numero ore – numero sopralluoghi – numero ore di viaggio.	
	Le ore di consulenza sono state determinate sommando il tempo necessario per i	
	sopralluoghi al tempo necessario per la redazione delle relazioni previste dal D.Lgs. n°	
	187/2000. Queste ultime potranno essere redatte anche presso la sede dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria di Novara.	
	ART. 5	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2023 fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti	
	contraenti.	
	ART. 6	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.	
	UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera	
	circolazione di tali dati (GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina	
	3	

	ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno	
	utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività	
	previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28	
	ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati	
	limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.	
	ART. 7	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai	
	consulenti esterni. L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali	
	infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria.	
	ART. 8	
	E' fatto obbligo ai consulenti, di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> ,	
	adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.	
	162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi	
	titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in	
	conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di	
	oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	
	nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale,	
	sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della	
	corruzione. Il AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il	
	suddetto obbligo.	
	ART. 9	
	Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere	
	foro unico competente quello di Novara.	
	4	

ALLEGATO 1

PRESTAZIONE	NUMERO ORE	NUMERO SOPRALLUOGHI	NUMERO ORE VIAGGIO
Definizione dei protocolli scritti di utilizzo per ciascuna attrezzatura (art. 6, comma 2)	10	0	0
Predisposizione di programmi di garanzia e controllo della qualità, nonché di valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti (art. 8, comma 2)	10	2	4
Registrazione e conservazione dei dati relativi ai programmi di garanzia e controllo delle qualità, valutazione della dose, prove di accettazione (art. 8, comma 9)	2	0	0
Espressione del giudizio di idoneità (art. 8, comma 3) sulle apparecchiature (art. 9, comma 5)	6	0	0
TOTALE	28	2	4

CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L' ASL**VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA NEUROCHIRURGICA****PRESSO LA S.C. DI NEUROLOGIA DELL'A.S.L. V.C.O.****TRA**

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito

denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 – C.F.

01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale

avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai

fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari

Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con

deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni professionali di

consulenza di Neurochirurgia presso la S.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero di

Domodossola dell'A.S.L. V.C.O.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse pubblico,

agli ammalati degenti presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.

ART. 3

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S. C.

Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, **al di fuori dell'orario di servizio**

	dovuto presso l'Azienda di appartenenza, di norma nella misura di 2 accessi mensili della	
	durata complessiva massima di 4 ore ciascuno eventualmente modificabili secondo le	
	necessità e la disponibilità del personale coinvolto per consulenze a pazienti ricoverati.	
	L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere	
	svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	
	dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e la SOC Distretto – S.O.S. Assistenza Specialistica	
	Ambulatoriale dell'ASL VCO.	
	Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta	
	impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di	
	idonee contromisure organizzative.	
	ART. 4	
	L'ASL VCO corrisponderà all'Azienda Ospedaliero Universitaria, con scadenza mensile, i	
	seguenti compensi: compenso lordo orario di € 60,00= (€ sessanta/00) come previsto dalla	
	normativa vigente;	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino ad un	
	massimo del 50% del compenso orario;	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente, che deve	
	comprendere anche le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il	
	ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse, per il quale deve essere prodotta	
	idonea documentazione.	
	- corresponsione dei costi diretti ed indiretti determinati forfetariamente nella misura dell'8,5%	
	del compenso spettante al personale medico consulente.	
	ART. 5	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle	
	ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.	
	2	

	Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria.	
	ART. 6	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2023 fatta salva la possibilità di	
	recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La	
	convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.	
	ART. 7	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula	
	del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno	
	trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse	
	con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispett o	
	delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)	
	l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi	
	dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei	
	consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e	
	nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente	
	convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR	
	in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite	
	con la presente convenzione.	
	ART. 8	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti	
	3	

	esterni.	
	L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero	
	occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.	
	ART. 9	
	E' fatto obbligo ai consulenti, di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> , adottato	
	con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del	
	22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per	
	l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto	
	previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la	
	prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il	
	documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente",	
	sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. Il AOU Maggiore della Carità si	
	impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.	
	ART. 10	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso.	
	Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono	
	assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio	
	Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Novara, Omegna,	
	per l'Azienda Ospedaliero Universitaria per l'Azienda Regionale	
	Maggiore della Carità ASL VCO	
	di Novara di Omegna	
4		

		ALL. F)
	CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L' ASL	
	VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN CHIRURGIA	
	VASCOLARE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL VCO	
	TRA	
	l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito	
	denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –	
	C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e	
	Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato	
	E	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata	
	ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della	
	SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza	
	chirurgico-vascolare di II livello, previa richiesta degli specialisti ospedalieri ed	
	ambulatoriali interni, in favore dei pazienti ricoverati ed ambulatoriali presso i presidi	
	ospedalieri dell'ASL VCO.	
	L'attività di consulenza sarà svolta mediante visite specialistiche ed attività chirurgica.	
	ART. 2	
	Le prestazioni, oggetto della presente convenzione, sono erogate per finalità di interesse	
	pubblico, presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.	
	ART. 3	
	1	

	L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S.C. Chirurgia	
	Vascolare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di servizio dovuto	
	presso l'Azienda di appartenenza, mediante:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ un accesso settimanale della durata di quattro ore circa . 	
	L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere	
	svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	
	dell'Azienda Ospedaliero Universitaria ed il Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei	
	Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola.	
	Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale	
	sopraggiunta impossibilità a rispettare il calendario previsto, al	
	fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.	
	ART. 4	
	L'ASL VCO corrisponderà all'Azienda Ospedaliero Universitaria, con scadenza mensile, i	
	seguenti compensi: compenso lordo orario di € 60,00= (€ sessanta/00) come previsto dalla	
	normativa vigente;	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino	
	ad un massimo del 50% del compenso orario;	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente.	
	- corresponsione dei costi diretti ed indiretti determinati forfetariamente nella misura	
	dell'8,5% del compenso spettante al personale medico consulente.	
	ART. 5	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto	
	delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.	
	Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria.	
	2	

	ART. 6	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2023 fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti	
	contraenti.	
	ART. 7	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.	
	UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (
	GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art.	
	4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei	
	consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e	
	nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente	
	convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in	
	materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite	
	con la presente convenzione.	
	ART. 8	
	L'ASL VCO attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai	
	consulenti esterni. L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali	
	3	

	infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria.	
	ART. 9	
	E' fatto obbligo ai consulenti, di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> ,	
	adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.	
	162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi	
	titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in	
	conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di	
	oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	
	nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale,	
	sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione	
	della corruzione. Il AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri	
	consulenti il suddetto obbligo.	
	ART. 10	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso.	
	Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono	
	assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio	
	Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Novara, Omegna,	
	per l'Azienda Ospedaliero Universitaria per l'Azienda Regionale	
	Maggiore della Carità ASL VCO	
	di Novara di Omegna	
	4	

		ALL. G)
	CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L' ASL	
	VCO DI OMEGNA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA EMATOLOGICA PRESSO I	
	PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL VCO	
	TRA	
	l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito	
	denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –	
	C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e	
	Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato	
	E	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata	
	ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza	
	onco-ematologica fornendo, nel contempo, una funzione di supervisione e coordinamento	
	all'attività specialistica, tale collaborazione dovrà necessariamente prevedere anche la	
	partecipazione del consulente alle riunioni del Gruppo Interdisciplinare Cure – GIC -.	
	ART. 2	
	Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse	
	pubblico, presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.	
	ART. 3	
	L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S.C. Ematologia	
	1	

	dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso	
	l'Azienda di appartenenza, mediante:	
	- un accesso settimanale della durata di circa sei-otto ore generalmente nella giornata di	
	mercoledì.	
	L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere	
	svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	
	dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e la S.O.C. Gestione Attività Territoriali – S.O.S.	
	Assistenza Specialistica Ambulatoriale dell'ASL VCO.	
	Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale	
	sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il	
	tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.	
	ART. 4	
	L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore	
	dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, l'indennità oraria di € 60,00= (€ sessanta/00).	
	L'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso,	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino	
	ad un massimo del 50% del compenso orario	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente, oltre al rimborso	
	dei pedaggi autostradali e dei parcheggi per il quale deve essere prodotta idonea	
	documentazione.	
	- corresponsione dei costi diretti ed indiretti determinati forfetariamente nella misura	
	dell'8,5% del compenso spettante al personale medico consulente.	
	ART. 5	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto	
	delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione. Il	
	2	

	pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria.	
	ART. 6	
	La presente convenzione ha validità per il periodo dall'01/01/2022 al 31/12/2023.	
	ART. 7	
	I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual	
	caso notificheranno la propria intenzione almeno 20 giorni prima, a mezzo raccomandata	
	con avviso di ricevimento fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto	
	qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni	
	regolamentari con esso incompatibili.	
	ART. 8	
	I dati personali che le Parti acquisiranno presso gli interessati durante la stipula del presente	
	accordo saranno trattati unicamente, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679	
	("GDPR"), per le finalità previste dalla presente convenzione o finalità connesse con tale	
	esecuzione, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016, l'ASL VCO titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti, provvede ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR alla nomina dei	
	consulenti ad all'autorizzazione degli stessi al trattamento dei dati personali dei pazienti	
	per finalità previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto	
	all'art. 28 del regolamento UE n°679/2016 nonché dalle altre disposizioni previste dal	
	GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.	
	ART. 9	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai	
	3	

	consulenti esterni.	
	L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che	
	dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero	
	Universitaria.	
	ART. 10	
	E' fatto obbligo ai consulenti, di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> ,	
	adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.	
	162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi	
	titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice).	
	Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44,	
	della legge n. 190 del 6.11.2012 “di oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la	
	repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.	
	Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione “Amministrazione	
	Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – Prevenzione della corruzione. Il AOU	
	Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.	
	Art.11	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso.	
	Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono	
	assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio	
	Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Novara, Omegna,	
	per l'Azienda Ospedaliero Universitaria per l'Azienda Regionale	
	4	

		ALL. H)
	CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L' ASL	
	VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	CHIRURGICO- TORACICA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL VCO	
	TRA	
	l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito	
	denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –	
	C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e	
	Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato	
	E	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata	
	ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna a garantire, per mezzo del personale	
	affidente alla S.C. a D.U. Chirurgia Toracica, una consulenza in favore dell'A.R. ASL VCO	
	per lo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale e più in particolare per l'esecuzione	
	di visite specialistiche ed indagini di broncoscopia.	
	ART. 2	
	L'ASL VCO curerà altresì ogni altro adempimento di natura amministrativa	
	connesso al servizio in questione.	
	ART. 3	
	Le prestazioni saranno rese dal personale consulente con le seguenti modalità: 2 accessi	
	1	

	mensili di circa quattro ore ciascuno al di fuori del normale orario di lavoro di servizio	
	- due accessi mensili durante il normale orario di servizio.	
	ART. 4	
	Per l'attività di consulenza di cui al precedente articolo 3 l'Azienda Regionale ASL VCO	
	corrisponderà all'Azienda Ospedaliero Universitaria, con cadenza mensile, i seguenti	
	compensi per ogni singolo operatore impegnato nella consulenza:	
	➤ attività resa al di fuori del normale orario di servizio:	
	- compenso lordo orario omnicomprensivo di € 60,00= (€ sessanta/00) come previsto dalla	
	normativa vigente	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino	
	ad un massimo del 50% del compenso orario	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente	
	- corresponsione dei costi diretti ed indiretti determinati forfetariamente nella misura	
	dell'8,5% del compenso spettante al personale consulente.	
	attività resa durante il normale orario di servizio:	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente	
	ART. 5	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2023 fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti	
	contraenti.	
	ART. 6	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
	2	

	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del	
	Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale	
	normativa. Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel	
	quadro del regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali	
	dati (GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai	
	sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al	
	trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da	
	quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e	
	disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle	
	altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente	
	alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.	
	ART. 7	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai	
	consulenti esterni.	
	L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che	
	dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero	
	Universitaria.	
	ART. 8	
	E' fatto obbligo ai consulenti, di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> ,	
	adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.	
	162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi	
	titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in	
	conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di	
	3	

	oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità	
	nella pubblica amministrazione”. Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale,	
	sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – Prevenzione della	
	corruzione. Il AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il	
	suddetto obbligo.	
	ART. 9	
	Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere	
	foro unico competente quello di Novara.	
	ART. 10	
	In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è	
	soggetto a registrazione solo in caso d’uso.	
	Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono	
	assolte virtualmente dall’ASL VCO (autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio	
	Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Novara, Omegna,	
	per l’Azienda Ospedaliero Universitaria per l’Azienda Regionale	
	Maggiore della Carità ASL VCO	
	di Novara di Omegna	
	Il Direttore S.C. Il Direttore Sostituto	
	Servizio Legale, Patrimoniale SOC Affari Generali, Legali	
	e Personale ed Istituzionali	
	avv. Lorenzo Giudice dott.ssa Giuseppina Primatesta	
	4	